

Legge federale sulla navigazione aerea

(Legge sulla navigazione aerea, LNA)

Modifica del ... progetto preliminare

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹, decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 10a cpv. 2 e 3

zioni radiotelefoniche

- IIIa. Lingua delle conversa-² Per i voli a vista non commerciali le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, ad eccezione degli aeroporti nazionali, sono ammesse anche in una lingua nazionale oltre che in inglese.
 - ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere ulteriori deroghe, qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

Art. 90^{bis} titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco)

4. Facoltà menomate dell'e- a. svolge funzioni di membro dell'equipaggio in stato di ebrietà quipaggio o sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope;

Art. 100 titolo marginale, nonché cpv. 4

e consultazione, diritto di informazione

IV. Obbligo di informazione 4 Medici e psicologi possono informare l'UFAC se, dopo aver accertato una malattia fisica o psichica o a causa di un'infermità o di una dipendenza, nutrono dubbi circa l'idoneità di un membro dell'equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la sua attività.

RS

1 2020-.....

FF 20XX ...

RS 748.0

Luftfahrtgesetz AS 2020

Art. 100ter cpv. 1, 3, 4 e 5

VI. Accertamento dell'ebrietà e di altri stati analoghi

- ¹ I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato.
- ³ Durante lo svolgimento di ispezioni di rampa riguardanti aeromobili e relativi equipaggi, l'UFAC può ordinare in qualsiasi momento un test alcolemico per i membri dell'equipaggio. L'attuazione dei necessari provvedimenti è assicurata dal competente posto di polizia cantonale.
- ⁴ Le persone e i servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo del sangue.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami e dei provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 3^{bis}. Tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea sull'ebrietà applicabili in virtù dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. In aggiunta si basa sulle prescrizioni relative ai controlli del tasso di alcolemia e su altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

П

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.